

Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti

Concluso a Aarhus il 24 giugno 1998

Approvato dall'Assemblea federale il 19 settembre 2000¹

Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 14 novembre 2000

Entrato in vigore per la Svizzera il 23 ottobre 2003

(Stato 4 ottobre 2024)

Le Parti,

determinate ad applicare la Convenzione del 13 novembre 1979² sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza;

riconoscendo che le emissioni di numerosi inquinanti organici persistenti sono trasportati al di là dalle frontiere internazionali e si depositano in Europa, in America del Nord e nell'Artico, lontano dal loro luogo d'origine, e che l'atmosfera è il principale mezzo di trasporto;

consapevoli che gli inquinanti organici persistenti resistono al degrado in condizioni naturali e che sono stati ritenuti strettamente legati ad effetti nocivi per la salute e l'ambiente;

preoccupati per il fatto che gli inquinanti organici persistenti sono suscettibili di una bio-crescita a dismisura ai livelli trofici superiori e possono raggiungere concentrazioni che rischiano di pregiudicare lo stato della fauna e della flora e la salute degli esseri umani che vi sono esposti;

riconoscendo che gli ecosistemi artici e soprattutto le popolazioni autoctone che dipendono per la loro sussistenza dai pesci e dai mammiferi artici sono particolarmente minacciati per via della bio-crescita degli inquinanti organici persistenti;

consapevoli che le misure adottate per lottare contro le emissioni di inquinanti organici persistenti contribuirebbero alla protezione dell'ambiente e della salute anche al di fuori della regione della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa, ivi compreso nell'Artico e nelle acque internazionali;

determinate a prendere provvedimenti per anticipare, prevenire o ridurre al minimo le emissioni di inquinanti organici persistenti, in considerazione dell'applicazione dell'azione basata sul principio 15 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo;

ribadendo che gli Stati, in conformità allo Statuto delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945³ ed ai principi del diritto internazionale, hanno il diritto sovrano di sfruttare le

RU 2003 4425; FF 2000 2789

¹ RU 2003 4423

² RS 0.814.32

³ RS 0.120

loro risorse in conformità alle loro politiche in materia di ambiente e di sviluppo, ed il dovere di fare in modo che le attività esercitate nei limiti della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all'ambiente in altri Stati o in regioni che non dipendono dalla giurisprudenza nazionale;

notando la necessità di un'azione mondiale contro gli inquinanti organici persistenti, e ricordando che il programma Azione 21 considera al capitolo 19 la conclusione di accordi regionali per ridurre l'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a livello mondiale e ritiene che la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa dovrebbe far beneficiare le altre regioni del mondo della sua esperienza;

riconoscendo che esistono legislazioni e regolamentazioni sub-regionali, regionali e mondiali, ivi compresi strumenti internazionali, che regolano la gestione dei rifiuti pericolosi, i loro movimenti attraverso le frontiere e la loro eliminazione, in modo particolare la Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989⁴ sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e loro eliminazione;

considerando che le principali fonti di inquinamento atmosferico che contribuiscono all'accumulazione di inquinanti organici persistenti sono: l'uso di alcuni pesticidi, la lavorazione e l'uso di alcuni prodotti chimici e la formazione non intenzionale di alcune materie durante le operazioni d'incenerimento dei rifiuti, di combustione e di fabbricazione dei metalli nonché in provenienza da fonti mobili;

consapevoli che sono disponibili tecniche e metodi di gestione per ridurre le emissioni di inquinanti organici persistenti nell'atmosfera;

consapevoli della necessità di adottare misure regionali con un buon rendimento, per lottare contro l'inquinamento atmosferico;

notando l'importante contributo del settore privato e del settore non governativo per quanto riguarda la conoscenza degli effetti legati agli inquinanti organici persistenti, i mezzi di sostituzione e le tecnologie anti-inquinamento disponibili e gli sforzi spiegati per aiutare a ridurre le emissioni di inquinanti organici persistenti;

consapevoli che le misure adottate per ridurre le emissioni di inquinanti organici persistenti non possono essere un modo di esercitare una discriminazione arbitraria o ingiustificabile, né un modo trasversale per limitare la concorrenza e gli scambi internazionali;

in considerazione dei dati scientifici e tecnici disponibili sulle emissioni, i fenomeni atmosferici e gli effetti sulla salute e l'ambiente degli inquinanti organici persistenti, nonché i costi delle misure anti-inquinamento, e riconoscendo il bisogno di perseguire la cooperazione scientifica e tecnica al fine di poter meglio comprendere questi problemi;

in considerazione delle misure relative agli inquinanti organici persistenti, già adottate da alcune Parti a livello nazionale e/o in applicazione di altre convenzioni internazionali,

hanno convenuto quanto segue:

⁴ RS 0.814.05

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Protocollo:

1. Per «Convenzione» s'intende la Convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 1979.
2. Per «EMEP» s'intende il Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa.
3. Per «Organo esecutivo» s'intende l'organo esecutivo della Convenzione, istituito in attuazione del paragrafo uno dell'articolo 10 della Convenzione.
4. Per «Commissione» s'intende la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa.
5. Per «Parti» salvo che il contesto si opponga a tale interpretazione, s'intendono le «Parti al presente Protocollo».
6. Per «zona geografica delle attività dell'EMEP» s'intende la zona definita al paragrafo 4 dell'articolo primo del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), adottato a Ginevra il 28 settembre 1984⁵.
7. Per «inquinanti organici persistenti» (POP) s'intendono le sostanze organiche che:
 - i) possiedono caratteristiche tossiche;
 - ii) sono persistenti;
 - ii) sono suscettibili di bio-accumulazione;
 - iv) possono con facilità essere trasportate nell'atmosfera al di là delle frontiere per lunghe distanze e depositarsi lontano dal luogo di emissione;
 - v) rischiano di avere rilevanti effetti nocivi per la salute e l'ambiente sia in prossimità che a grande distanza dalla fonte.
8. Per «materia» s'intende una specie chimica unica, o più specie chimiche costituenti un gruppo particolare, per il fatto:
 - a) che hanno proprietà analoghe o che sono emesse congiuntamente nell'ambiente; oppure
 - b) che formano una miscela generalmente commercializzata in quanto articolo unico.
9. Per «emissione» s'intende lo scarico nell'atmosfera di una materia in provenienza da una fonte precisa o diffusa.
10. Per «fonte fissa» s'intende ogni fabbricato, struttura, dispositivo, impianto o attrezzatura che emette o può emettere direttamente o indirettamente nell'atmosfera un inquinante organico persistente.

⁵ RS 0.814.322

11. Per «categoria di grandi fonti fisse» s'intende ogni categoria di fonti fisse di cui all'annesso VIII.

12. Per «fonte fissa nuova» s'intende qualsiasi fonte fissa la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata trascorsi due anni dall'entrata in vigore per una Parte:

- a) del presente protocollo; oppure
- b) di un emendamento del presente protocollo che, per quanto riguarda una fonte fissa, introduce nuovi valori limite nella parte II dell'allegato IV, oppure introduce nell'allegato VIII la categoria nella quale tale fonte rientra.

Spetta alle autorità nazionali competenti stabilire se una modifica sia sostanziale o meno, tenendo conto di fattori quali i benefici ambientali derivanti da tale modifica.⁶

Art. 2 Oggetto

Il presente Protocollo ha come oggetto di lottare contro gli scarichi, le emissioni e le fughe di inquinanti organici persistenti e di porvi fine.

Art. 3 Obblighi fondamentali

1. Salvo deroga espressa ai sensi dell'articolo 4, ciascuna Parte prende misure efficaci per:

- a) porre fine alla produzione ed all'utilizzazione delle materie enumerate all'annesso I, in conformità al regime di applicazione che vi è specificato;
- b)
 - i) fare in modo che quando le materie enumerate all'annesso I sono distrutte o eliminate, tale distruzione o eliminazione sia effettuata in modo ecologicamente razionale, tenendo conto delle legislazioni e regolamentazioni sub-regionali, regionali e mondiali rilevanti che regolamentano la gestione dei rifiuti pericolosi e la loro eliminazione, e, in particolare, della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e loro eliminazione,
 - ii) fare in modo che l'eliminazione delle materie enumerate all'annesso I sia effettuata sul territorio nazionale in base a considerazioni ecologiche pertinenti,
 - iii) fare in modo che il trasporto transfrontaliero delle materie enumerate all'annesso I si svolga in modo ecologicamente razionale, tenendo conto delle legislazioni e regolamentazioni sub-regionali, regionali e mondiali applicabili che disciplinano il movimento attraverso le frontiere dei rifiuti pericolosi, ed in particolare della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e loro eliminazione;
- c) riservare le materie enumerate all'annesso II esclusivamente agli usi descritti, in conformità al regime di applicazione specificato nel presente annesso.

⁶ Nuovo testo giusta l'art. 1 A della Dec. 2009/1 del 18 dic. 2009, approvata dall'AF il 15 giu. 2018, in vigore per la Svizzera il 20 gen. 2022 (RU 2022 38, 37; FF 2017 6449).

2. Le disposizioni del capoverso b) del paragrafo 1 qui sopra entrano in vigore per ciascuna materia alla data in cui è posto fine alla sua produzione, o alla data in cui la sua utilizzazione cessa, se quest'ultima data è successiva.

3. Nel caso delle materie enumerate all'annesso I, II o III, ciascuna Parte dovrebbe elaborare strategie appropriate per determinare gli articoli ancora utilizzati ed i rifiuti che contengono queste materie, e prendere misure appropriate affinché questi rifiuti e tali articoli, quando diverranno rifiuti, siano distrutti o eliminati in modo ecologicamente razionale.

4. Ai fini dei paragrafi 1 a 3 qui sopra, l'interpretazione dei termini «rifiuti» ed «eliminazione» e dell'espressione «in modo ecologicamente razionale» deve essere compatibile con quella fornita nella Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e loro eliminazione.

5. Ciascuna Parte:

- a) riduce le proprie emissioni annue totali di ciascuna delle materie enumerate all'annesso III rispetto al livello di emissioni nell'anno di riferimento stabilito in conformità al presente annesso, prendendo provvedimenti efficaci adattati alla sua particolare situazione;
- b)⁷ applica, non oltre i termini specificati all'annesso VI:
 - i) per i quali le linee guida adottate dalle Parti in occasione di una sessione dell'organo esecutivo individuano le migliori tecniche disponibili, per ciascuna fonte fissa nuova che entra a far parte di una categoria di grandi fonti fisse, per la quale le migliori tecnologie disponibili sono definite all'annesso V;
 - ii) valori limite almeno altrettanto rigorosi di quelli specificati all'annesso IV riguardo ad ogni fonte fissa che entra a far parte di una categoria menzionata nel presente annesso, in considerazione dell'annesso V. Oppure, ogni Parte può applicare altre strategie di riduzione delle emissioni che danno luogo complessivamente a livelli d'emissione equivalenti;
 - iii) per i quali le linee guida adottate dalle Parti in occasione di una sessione dell'organo esecutivo individuano le migliori tecniche disponibili, per ogni fonte fissa esistente che entra a far parte di una categoria di grandi fonti fisse, per la quale le migliori tecnologie disponibili sono definite all'annesso V, nella misura in cui ciò è tecnicamente ed economicamente possibile. Oppure, ogni Parte può applicare altre strategie di riduzione delle emissioni, che producono nell'insieme decurtazioni equivalenti delle emissioni;
 - iv) valori limite almeno altrettanto rigorosi di quelli specificati nell'annesso IV riguardo a ciascuna fonte fissa esistente che entra a far parte di una categoria citata nel presente annesso, nella misura in cui ciò è tecnicamente ed economicamente possibile, in considerazione dell'annesso V. Oppure, ogni Parte può applicare altre strategie di riduzione delle

⁷ Aggiornato dall'art. 1 B 1. della Dec. 2009/1 del 18 dic. 2009, approvata dall'AF il 15 giu. 2018, in vigore per la Svizzera il 20 gen. 2022 (RU 2022 38, 37; FF 2017 6449).

emissioni, che producono, nell'insieme, equivalenti decurtazioni delle emissioni.

6. Nel caso di impianti di combustione domestici, gli obblighi enunciati ai sottocapoversi i) e iii) del capoverso b) del paragrafo 5 qui sopra concernono tutte le fonti fisse di detta categoria considerate globalmente.

7. Ogni Parte che dopo aver applicato il capoverso b) del paragrafo 5 qui sopra non riesce ad adeguarsi alle disposizioni del capoverso a) dello stesso paragrafo per una materia specificata all'annesso III, è esonerata dagli obblighi che ha contratto a titolo del capoverso a) del paragrafo 5 qui sopra per tale materia.

8. Ciascuna Parte compila ed aggiorna gli inventari delle emissioni di materie enumerate all'annesso III, e riunisce le informazioni disponibili relative alla produzione ed alla vendita delle materie enumerate agli annessi I e II. A tal fine, le Parti situate nella zona geografica delle attività dell'EMEP utilizzano, come minimo, i metodi e la risoluzione temporale e spaziale specificate dall'Organo esecutivo dell'EMEP, mentre le Parti situate al di fuori di questa zona s'ispirano ai metodi elaborati nell'ambito del programma di lavoro dell'Organo esecutivo. Ciascuna Parte comunica tali informazioni in conformità alle disposizioni dell'articolo 9 qui sotto.

Art. 4 Deroghe

1. Il paragrafo 1 dell'articolo 3 non si applica nel caso di quantitativi di una materia destinati ad essere utilizzati per ricerche di laboratorio o come campioni di riferimento.

2. Una Parte può concedere una deroga ai capoversi a) e c) del paragrafo 1 dell'articolo 3 per una determinata materia; la deroga tuttavia non deve essere concessa o utilizzata in maniera opposta agli obiettivi del presente Protocollo ma unicamente ai fini ed alle condizioni di seguito enunciate:

- a) se si tratta di ricerche diverse da quelle di cui al paragrafo 1 qui sopra, con le seguenti condizioni:
 - i) che nessun quantitativo apprezzabile di una materia possa nuocere all'ambiente nel momento dell'utilizzazione prevista e della successiva eliminazione,
 - ii) che gli obiettivi ed i parametri di queste ricerche siano valutati ed approvati dalla Parte interessata,
 - iii) che in caso di scarico di un quantitativo apprezzabile di una materia nell'ambiente, si ponga immediatamente fine alla deroga, che siano prese, se del caso, misure per attenuare gli effetti dello scarico e che siano riesaminate le misure di confinamento prima di riprendere le ricerche;
- b) ai fini della gestione di una situazione d'emergenza che minaccia la sanità pubblica, a condizione:
 - i) che la Parte interessata non disponga di nessun altro mezzo appropriato per far fronte alla situazione,
 - ii) che le misure adottate siano proporzionali all'ampiezza ed alla gravità della situazione d'emergenza,

- iii) che siano prese tutte le precauzioni richieste per proteggere la salute e l'ambiente, accertando che la materia non sia utilizzata al di fuori della zona geografica colpita dalla situazione di emergenza,
 - iv) che la deroga sia concessa per una durata non superiore a quella della situazione di emergenza,
 - v) che, una volta cessata la situazione di emergenza, gli stock di materia eventualmente sussistenti siano oggetto delle misure previste al capoverso b) del paragrafo 1 dell'articolo 3;
- c) ai fini di un'applicazione di minore rilevanza, ritenuta essenziale dalla parte interessata, a condizione:
- i) che la deroga sia concessa per una durata massima di cinque anni,
 - ii) che non sia già stata concessa dalla Parte interessata ai sensi del presente articolo,
 - iii) che non vi siano mezzi di sostituzione soddisfacenti per l'uso previsto,
 - iv) che la Parte interessata abbia preventivamente valutato le emissioni di materia avvenute dopo la deroga, nonché il loro contributo al volume totale di emissioni di detta materia proveniente dal territorio delle Parti,
 - v) che siano prese le precauzioni richieste affinché le emissioni nell'ambiente siano ridotte al minimo,
 - vi) che al termine del periodo di applicazione della deroga, gli stock di materia eventualmente sussistenti siano oggetto delle misure previste al capoverso b) del paragrafo 1 dell'articolo 3.
3. Non più tardi di 90 giorni dopo che una deroga è stata concessa a titolo del paragrafo 2 qui sopra, ciascuna Parte fornisce come minimo le seguenti informazioni al segretariato:

- a) denominazione chimica della materia oggetto della deroga;
 - b) oggetto della deroga concessa;
 - c) condizioni cui è subordinata la deroga;
 - d) durata della deroga;
 - e) persone o organizzazione che beneficiano della deroga; e
 - f) trattandosi di una deroga concessa a titolo dei capoversi a) e c) del paragrafo 2 di cui sopra, una stima delle emissioni di materia successive alla deroga, ed una valutazione del loro contributo al volume totale di emissioni di detta materia in provenienza dal territorio delle parti.
4. Il segretariato comunica a tutte le Parti le informazioni ricevute a titolo del paragrafo 3 qui sopra.

Art. 5 Scambio d'informazioni e di tecnologia

Le Parti, in conformità alle loro leggi, regolamentazioni e prassi, creano condizioni propizie per lo scambio d'informazioni e di tecnologie volte a ridurre la produzione e le emissioni di inquinanti organici persistenti ed a consentire l'elaborazione di misure

di sostituzione di buon rendimento prendendo cura di promuovere, in modo particolare:

- a) i contatti e la cooperazione fra le organizzazioni e le persone competenti le quali sia nel settore privato che nel settore pubblico sono in grado di fornire tecnologia, servizi di studio e di progettazione, materiale o mezzi finanziari;
- b) lo scambio d'informazioni e l'accesso alle informazioni sulla messa a punto e l'uso di mezzi di sostituzione, nonché sulla valutazione dei rischi che tali sostituzioni comportano per la salute e l'ambiente, come pure lo scambio d'informazioni e l'accesso alle informazioni sui costi economici e sociali di tali sostituzioni;
- c) la compilazione di liste delle loro autorità designate che svolgono attività analoghe nell'ambito d'altre istanze internazionali e l'aggiornamento periodico di tali liste;
- d) lo scambio d'informazioni su attività svolte nel quadro di altre istanze internazionali.

Art. 6 Sensibilizzazione del pubblico

Le Parti, in conformità alle loro leggi, regolamentazioni e prassi, prendono cura di promuovere la diffusione d'informazioni presso il grande pubblico, compresi i privati che utilizzano direttamente inquinanti organici persistenti, in particolare:

- a) informazioni, comunicate fra l'altro per mezzo dell'etichettatura, sulla valutazione dei rischi ed i pericoli;
- b) informazioni sulla riduzione dei rischi;
- c) informazioni volte ad incoraggiare l'eliminazione degli inquinanti organici persistenti, oppure una loro ridotta utilizzazione, concernenti anche, se del caso, la lotta integrata contro gli insetti nocivi, la gestione integrata delle coltivazioni e gli impatti economici e sociali di tale eliminazione o riduzione;
- d) informazioni sui mezzi di sostituzione permettenti di rinunciare all'uso di inquinanti organici persistenti, nonché una valutazione dei rischi che tali sostituzioni comportano per la salute e l'ambiente, ed informazioni sui loro impatti economici e sociali.

Art. 7 Strategie, politiche, programmi, misure e informazioni

1. Ciascuna Parte, non oltre sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo nei suoi confronti, elabora strategie, politiche e programmi per adempiere gli obblighi da essa stipulati in forza del presente Protocollo.

2. Ciascuna Parte:

- a) incoraggia il ricorso a tecnologie di gestione ecologicamente razionali ed economicamente applicabili ivi comprese prassi ecologicamente ottimali, per tutti gli aspetti dell'utilizzazione, della produzione, dello scarico, della trasformazione, della distribuzione, della manipolazione, del trasporto e di un nuovo

trattamento delle materie disciplinate dal presente Protocollo e degli articoli manufatti, miscele o soluzioni contenenti tali materie;

- b) incoraggia l'applicazione di altri programmi di gestione per ridurre le emissioni di inquinanti organici persistenti ivi compresi i programmi volontari e l'uso di strumenti economici;
 - c) prevede l'adozione di politiche e di misure supplementari adattate alla sua particolare situazione, comprese, se del caso, iniziative non regolamentari;
 - d) fa tutti gli sforzi economicamente possibili per ridurre i livelli delle sostanze oggetto del presente Protocollo, e che sono contenute sotto forma di contaminanti in altre materie, prodotti chimici o articoli manufatti, non appena la rilevanza della fonte è stata stabilita;
 - e) tiene conto nell'ambito dei suoi programmi di valutazione delle materie, delle caratteristiche specificate al paragrafo 1 della decisione 1998/2 dell'Organo esecutivo relativo alle informazioni da sottoporre ed alle procedure da seguire per aggiungere materie nell'annesso I, II o III, e in ogni emendamento relativo.
3. Le Parti possono prendere misure più rigorose di quelle previste dal presente Protocollo.

Art. 8 Ricerca, sviluppo e monitoraggio

Le Parti incoraggiano la ricerca-sviluppo, il monitoraggio e la cooperazione per quanto riguarda in modo particolare, ma non esclusivamente:

- a) le emissioni, il trasporto a lunga distanza ed i livelli dei depositi come pure i loro modelli, i livelli esistenti negli ambienti biologici e non biologici, l'elaborazione di procedure per armonizzare i metodi pertinenti;
- b) i mezzi di diffusione e gli inventari degli inquinanti in eco-sistemi rappresentativi;
- c) i loro effetti sulla salute e l'ambiente, compresa la quantificazione di tali effetti;
- d) le migliori tecnologie e prassi disponibili, ivi compreso nell'agricoltura, e le tecnologie e metodologie anti-emissioni allo stato utilizzate dalle Parti, o in fase di sviluppo;
- e) i metodi che consentono di tenere conto di fattori socioeconomici ai fini della valutazione delle varie strategie di lotta;
- f) un approccio fondato sugli effetti, sulla base di informazioni appropriate ivi comprese quelle ottenute a titolo dei capoversi a) ad e) qui sopra, circa i livelli di inquinanti nell'ambiente, le loro vie di diffusione ed i loro effetti sulla salute e l'ambiente, così come sono stati misurati o presentati in forma di modello, ai fini dell'elaborazione di future strategie di lotta ottimizzate che tengano conto anche dei fattori economici e tecnologici;
- g) i metodi che consentono di valutare preventivamente le emissioni nazionali e di prevedere le future emissioni dei vari inquinanti organici persistenti e di

determinare come tali stime e previsioni possano essere utilizzate per definire i futuri obblighi;

- h) i livelli delle materie di cui nel presente Protocollo, contenute sotto forma di contaminanti in altre materie, prodotti chimici o articoli manufatti e la rilevanza di tali livelli per il trasporto a lunga distanza come pure le tecnologie che consentono di ridurre i livelli di questi contaminanti ed inoltre i livelli degli inquinanti organici persistenti prodotti durante il ciclo di vita del legno trattato al pentaclorofenolo.

Va data priorità alle ricerche relative alle materie giudicate più adatte per essere proposte ai fini dell'inclusione, in conformità alle procedure specificate al paragrafo 6 dell'articolo 14.

Art. 9 Informazioni da comunicare

1. Fatte salve le proprie leggi volte a preservare il carattere confidenziale dell'informazione commerciale:

- a) ciascuna Parte, per il tramite del Segretario esecutivo della Commissione, comunica all'Organo esecutivo, ad intervalli regolari fissati dalle Parti riunite in seno all'Organo esecutivo, le misure che ha preso per applicare il presente Protocollo;
- b) ogni Parte ubicata nella zona geografica delle attività dell'EMEP, comunica all'EMEP per il tramite del Segretario esecutivo della Commissione, ad intervalli regolari fissati dall'Organo direttivo dell'EMEP ed approvati dalle Parti in una sessione dell'Organo esecutivo, i livelli d'emissione degli inquinanti organici persistenti utilizzando a tal fine, come minimo, i metodi e la risoluzione temporale e spaziale specificata dall'Organo direttivo dell'EMEP. Le Parti ubicate fuori dalla zona geografica delle attività dell'EMEP mettono a disposizione dell'Organo esecutivo informazioni analoghe su richiesta. Inoltre ciascuna Parte fornisce informazioni sui livelli d'emissioni delle materie enumerate all'annesso III per l'anno di riferimento specificato in detto annesso.

2. Le informazioni da comunicare ai sensi del capoverso a) del paragrafo 1 qui sopra, saranno conformi ad una decisione relativa alla presentazione ed al tenore delle comunicazioni, che le Parti adotteranno in una sessione dell'Organo esecutivo. I termini di tale decisione saranno riveduti, a seconda di come convenga, per determinare qualsiasi elemento da aggiungervi relativo alla presentazione o al tenore delle informazioni da comunicare.

3. Prima di ogni sessione annuale dell'Organo esecutivo, l'EMEP fornirà tempestivamente informazioni sul trasporto a lunga distanza ed i depositi di inquinanti organici persistenti.

Art. 10 Verifiche delle Parti alle sessioni dell'Organo esecutivo

1. Nelle sessioni dell'Organo esecutivo le Parti, in applicazione delle norme del capoverso a) del paragrafo 2 dell'articolo 10 della Convenzione, esaminano le infor-

mazioni fornite dalle Parti, dall'EMEP e dagli organi sussidiari, nonché i rapporti del Comitato d'applicazione di cui all'articolo 11 del presente Protocollo.

2. Nelle sessioni dell'Organo esecutivo, le Parti verificano regolarmente l'avanzamento compiuto nell'esecuzione degli obblighi enunciati nel presente Protocollo.

3. Nelle sessioni dell'Organo esecutivo, le Parti esaminano in che misura gli obblighi enunciati nel presente Protocollo sono sufficienti ed hanno l'efficienza richiesta. Per tali verifiche si terrà conto delle migliori informazioni scientifiche disponibili sugli effetti dei depositi di inquinanti organici persistenti, delle valutazioni dei progressi tecnologici, dell'evoluzione della situazione economica e della misura in cui gli obblighi relativi al livello delle emissioni sono rispettati. Le modalità, il metodo ed il calendario di queste verifiche sono stabiliti dalle Parti in una sessione dell'Organo esecutivo. La prima verifica di questo tipo deve essere completata non oltre tre anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo.

Art. 11 Rispetto degli obblighi

Il rispetto di ogni Parte degli obblighi da essa contratti in forza del presente Protocollo sarà oggetto di una verifica periodica. Il Comitato d'applicazione creato dalla decisione 1997/2 adottata dall'Organo esecutivo nella sua quindicesima sessione, effettua queste verifiche e fa rapporto alle Parti riunite in seno all'Organo esecutivo, in conformità alle norme dell'annesso di tale decisione e ad ogni relativo emendamento.

Art. 12 Soluzione delle controversie

1. In caso di controversia fra due o più Parti riguardo all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo, le Parti interessate faranno ogni sforzo per risolverla per via negoziale o con ogni altro mezzo pacifico di loro scelta. Le Parti alla controversia informano l'Organo esecutivo in merito alla controversia.

2. Nel ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo o aderirvi, o in ogni successivo momento, una Parte che non è un'organizzazione d'integrazione economica regionale può dichiarare in uno strumento scritto presentato al Depositario che per ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del Protocollo, essa riconosce, in quanto obbligatorio *ipso facto* e senza accordo speciale, uno dei due mezzi in appresso, oppure entrambi, nei confronti di ogni Parte che accetta lo stesso obbligo:

- a) la presentazione della controversia alla Corte internazionale di Giustizia;
- b) l'arbitrato, in conformità alle procedure che le Parti adotteranno non appena possibile in una sessione dell'Organo esecutivo, in un annesso dedicato all'arbitrato.

Una Parte che è organizzazione d'integrazione economica regionale può formulare una dichiarazione in tal senso per quanto concerne l'arbitrato, in conformità alle procedure di cui al capoverso b) qui sopra.

3. La dichiarazione effettuata in applicazione del paragrafo 2 qui sopra, rimane in vigore fino a quando non scada in conformità ai propri termini, o fino allo scadere di

un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui una notifica scritta recante revoca di tale dichiarazione è stata presentata al Depositario.

4. Il deposito di una nuova dichiarazione, la notifica di revoca di una dichiarazione, oppure lo scadere di una dichiarazione non pregiudicano in alcun modo la procedura intentata dinanzi alla Corte internazionale di Giustizia o al tribunale arbitrale, a meno che le Parti alla controversia non stabiliscano diversamente di comune accordo.

5. Salvo nel caso in cui le Parti ad una controversia abbiano accettato lo stesso mezzo di soluzione di cui al paragrafo 2, se allo scadere di un termine di dodici mesi a decorrere dalla data in cui una Parte ha notificato all'altra l'esistenza di una controversia fra di loro, le Parti interessate non hanno potuto risolvere la controversia con i mezzi previsti nel paragrafo 1 qui sopra, la controversia, su richiesta di una qualsiasi delle parti alla controversia, è sottoposta a conciliazione.

6. Ai fini del paragrafo 5, è istituita una commissione di conciliazione. Essa è formata da membri designati in pari numero da ciascuna Parte interessata oppure, se le Parti alla procedura fanno causa comune, dall'insieme di queste Parti e da un presidente scelto di comune accordo dai membri in tal modo designati. La commissione pronuncia una raccomandazione che le Parti esaminano in buona fede.

Art. 13 Annessi

Gli annessi del presente Protocollo sono parte integrante del Protocollo. L'allegato V ha valore di raccomandazione.⁸

Art. 14 Emendamenti al Protocollo

1. Ogni Parte può proporre emendamenti al presente Protocollo.

2. Le proposte di emendamenti sono sottoposte per iscritto al Segretario Esecutivo della Commissione che le comunica a tutte le Parti. Le Parti riunite in seno all'Organo esecutivo esaminano le proposte di emendamenti nella successiva sessione, purché il Segretario esecutivo le abbia trasmesse alle Parti con un anticipo di almeno 90 giorni.

3. Gli emendamenti al presente protocollo e agli allegati da I a IV, VI e VIII vengono adottati per consenso delle Parti rappresentate in una sessione dell'organo esecutivo ed entrano in vigore per le Parti che li hanno accettati il novantesimo giorno successivo alla data in cui i due terzi delle Parti presenti al momento della loro adozione hanno depositato i loro strumenti di accettazione di tali emendamenti presso il depositario. Per tutte le altre Parti, gli emendamenti entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui esse hanno depositato i loro strumenti di accettazione. Al presente paragrafo si applicano i paragrafi 5^{bis} e 5^{ter}.⁹

4. Gli emendamenti all'allegato V, sono adottati mediante consenso dalle Parti presenti ad una sessione dell'Organo esecutivo. Allo scadere di un termine di 90 giorni a decorrere dalla data in cui il Segretario esecutivo della Commissione ne ha informato

⁸ Aggiornato dall'art. 1 C della Dec. 2009/1 del 18 dic. 2009, approvata dall'AF il 15 giu. 2018, in vigore per la Svizzera il 20 gen. 2022 (RU 2022 38, 37; FF 2017 6449).

⁹ Nuovo testo giusta l'art. 1 D 1. della Dec. 2009/1 del 18 dic. 2009, approvata dall'AF il 15 giu. 2018, in vigore per la Svizzera il 20 gen. 2022 (RU 2022 38, 37; FF 2017 6449).

tutte le Parti, ogni emendamento all'allegato V entra in vigore per le Parti che non hanno presentato notifiche al Depositario in conformità con le norme del paragrafo 5 di seguito, a condizione che almeno sedici Parti non abbiano sottoposto tale notifica.¹⁰

5. Ogni Parte che non è in grado di approvare un emendamento, ne notifica il Depositario per iscritto entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla data in cui l'adozione dell'emendamento è stata comunicata. Il Depositario informa senza indugio tutte le Parti di aver ricevuto questa notifica. Una Parte può, in qualsiasi momento, sostituire con un'accettazione la sua precedente notifica; dopo il deposito di uno strumento di accettazione presso il Depositario, l'emendamento a questo annesso avrà effetto nei confronti della Parte.¹¹

5^{bis} Per le Parti che l'hanno accettata, la procedura di cui al paragrafo 5^{ter} sostituisce quella di cui al paragrafo 3 per quanto riguarda gli emendamenti degli allegati da I a IV, VI e VIII.¹²

5^{ter}. a) Gli emendamenti agli allegati da I a IV, VI e VIII vengono adottati per consenso delle Parti presenti a una seduta dell'organo esecutivo. Allo scadere di un anno dalla data in cui esso viene comunicato dal segretario esecutivo della Commissione a tutte le Parti, l'emendamento ai suddetti allegati entra in vigore per le Parti che non hanno fatto pervenire al depositario una notifica secondo le disposizioni di cui alla sottostante lettera b).

b) Le Parti che non sono in grado di approvare un emendamento agli allegati da I a IV, VI e VIII lo notificano per iscritto al depositario entro un anno a decorrere dalla data di comunicazione della sua adozione. Il depositario comunica immediatamente a tutte le Parti di aver ricevuto tale notifica. Una Parte può sostituire in qualsiasi momento una sua precedente notifica con un'accettazione e, dopo aver depositato lo strumento di accettazione presso il depositario, l'emendamento ai suddetti allegati avrà effetto per tale Parte.

c) Qualsiasi emendamento degli allegati da I a IV, VI e VIII non entra in vigore se un numero complessivo di sedici o più Parti:

- i) ha fatto pervenire una notifica secondo le disposizioni di cui alla lettera b); oppure
- ii) ha respinto la procedura di cui al presente paragrafo e non ha ancora depositato uno strumento di accettazione in conformità delle disposizioni del paragrafo 3.¹³

6. Se la proposta è volta a modificare l'annesso I, II o III nel senso di aggiungere una materia al presente Protocollo:

¹⁰ Aggiornato dall'art. 1 D 2. della Dec. 2009/1 del 18 dic. 2009, approvata dall'AF il 15 giu. 2018, in vigore per la Svizzera il 20 gen. 2022 (RU 2022 38, 37; FF 2017 6449).

¹¹ Aggiornato dall'art. 1 D 3. della Dec. 2009/I del 18 dic. 2009, approvata dall'AF il 15 giu. 2018, in vigore per la Svizzera il 20 gen. 2022 (RU 2022 38, 37; FF 2017 6449).

¹² Introdotto dall'art. 1 D 4. della Dec. 2009/1 del 18 dic. 2009, approvata dall'AF il 15 giu. 2018, in vigore per la Svizzera il 20 gen. 2022 (RU 2022 38, 37; FF 2017 6449).

¹³ Introdotto dall'art. 1 D 4. della Dec. 2009/1 del 18 dic. 2009, approvata dall'AF il 15 giu. 2018, in vigore per la Svizzera il 20 gen. 2022 (RU 2022 38, 37; FF 2017 6449).

- a) l'autore della proposta fornisce all'Organo esecutivo le informazioni specificate nella decisione 1998/2 dell'Organo esecutivo ed in ogni relativo emendamento; e
- b) le Parti valutano la proposta in conformità alle procedure definite nella decisione 1998/2 dell'Organo esecutivo e in ogni emendamento relativo.

7. Ogni decisione volta a modificare la decisione 1998/2 dell'Organo esecutivo è adottata per consenso dalle Parti riunite in seno all'Organo esecutivo, ed ha effetto 60 giorni dopo la data di adozione.

Art. 15 Firma

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri della Commissione, nonché degli Stati dotati di statuto consultivo presso la Commissione in forza del paragrafo 8 della risoluzione 36 (IV) del Consiglio economico e sociale del 28 marzo 1947, e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani membri della Commissione aventi competenza a negoziare, concludere e applicare accordi internazionali nelle materie oggetto del Protocollo a condizione che gli Stati e le organizzazioni interessate siano parti alla Convenzione, ad Aarhus (Danimarca), il 24 e 25 giugno 1998 e successivamente presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 21 dicembre 1998.

2. Nelle materie di loro competenza, queste organizzazioni d'integrazione economica regionale esercitano a proprio titolo i diritti, ed adempiono in proprio alle responsabilità conferite dal presente Protocollo ai loro Stati membri. In tal caso, gli Stati membri di dette organizzazioni non sono abilitati ad esercitare individualmente tali diritti.

Art. 16 Ratifica, accettazione, approvazione ed adesione

1. Il presente Protocollo è sottoposto alla ratifica, accettazione o approvazione dei firmatari.

2. Il presente Protocollo è aperto all'adesione degli Stati e delle organizzazioni che soddisfano i requisiti enunciati al paragrafo 1 dell'articolo 15, a decorrere dal 21 dicembre 1998.

3. Uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica dichiara, nel rispettivo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, se non intende essere vincolato dalle procedure di cui all'articolo 14, paragrafo 5^{ter}, per quanto riguarda gli emendamenti degli allegati da I a IV, VI e VIII.¹⁴

Art. 17 Depositario

Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che esercita le funzioni di Depositario.

¹⁴ Introdotta dall'art. 1 E della Dec. 2009/1 del 18 dic. 2009, approvata dall'AF il 15 giu. 2018, in vigore per la Svizzera il 20 gen. 2022 (RU 2022 38, 37; FF 2017 6449).

Art. 18 Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Depositario.
2. Per ciascun Stato o organizzazione di cui al paragrafo 1 dell'articolo 15, che ratifica, accetta o approva il presente Protocollo, o vi aderisce dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito da tale Parte del suo strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione.

Art. 19 Denuncia

In qualsiasi momento dopo la scadenza di un termine di cinque anni decorrente dalla data in cui il presente Protocollo è entrato in vigore per una Parte, la stessa può denunciare il Protocollo con una notifica scritta indirizzata al Depositario. La denuncia ha effetto il novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della notifica da parte del Depositario, oppure ad ogni altra data specificata nella notifica di denuncia.

Art. 20 Testi autentici

L'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua francese, inglese e russa sono ugualmente autentici, sono depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Aarhus (Danimarca), il 24 giugno 1998.

(Seguono le firme)

Materie da eliminare

Salvo diversa indicazione nel presente Protocollo, il presente annesso non si applica alle materie di seguito enumerate:

- i) quando sono presenti nei prodotti sotto forma di contaminanti;
- ii) quando sono presenti negli articoli fabbricati o utilizzati, alla data di applicazione; oppure
- iii) quando sono utilizzate localmente come prodotti chimici intermedi per la lavorazione di una o più materie diverse e sono quindi chimicamente trasformate. Salvo diversa indicazione, ciascuno degli obblighi di seguito ha effetto alla data di entrata in vigore del Protocollo.

Materia	Regime di applicazione	
	Porre fine alla	Condizioni
Aldrine CAS: 309-00-2	produzione utilizzazione	Nessuna Nessuna
Bifenili policlorurati (PCB) ^d	Produzione Uso	Nessuna Nessuna. Per quanto riguarda i PCB in uso entro la data di attuazione, ciascuna Parte deve: <ol style="list-style-type: none"> 1. impegnarsi con più forza per: <ol style="list-style-type: none"> a) l'eliminazione dell'uso dei PCB individuabili nelle apparecchiature (ad es. trasformatori, condensatori o altri recipienti contenenti liquidi residui) che contengono volumi di PCB superiori a 5 dm³ e in concentrazione uguale o superiore allo 0,05 %, quanto prima ma non oltre il 31 dicembre 2010 (o il 31 dicembre 2015 per i Paesi con economie in transizione); b) la distruzione o la decontaminazione attraverso metodi che non comportano rischi per l'ambiente <ol style="list-style-type: none"> di tutti i PCB liquidi di cui alla lettera a) e degli altri PCB liquidi non contenenti più dello 0,005 % in peso di PCB e non in apparecchiature, quanto prima ma non oltre il 31 dicembre 2015 (o il 31 dicembre 2020 per i Paesi con economie in transizione); – tutti i PCB liquidi di cui al punto 2, lettera a), entro il 31 dicembre 2029; c) la decontaminazione o lo smaltimento delle apparecchiature di cui ai punti 1, lettera a)

¹⁵ Aggiornato all'art. 1 F della Dec. 2009/1 del 18 dic. 2009, approvata dall'AF il 15 giu. 2018 (RU 2022 38, 37; FF 2017 6449) e all'art. 1 A della Dec. 2009/2 del 18 dic. 2009, approvata dall'AF il 15 giu. 2018, in vigore per la Svizzera il 26 feb. 2023 (RU 2022 846, 37; FF 2017 6449).

Materia	Regime di applicazione	
	Porre fine alla	Condizioni
		<p>e 2, lettera a), attraverso metodi che non comportano rischi per l'ambiente.</p> <p>2. adoperarsi per,</p> <p>a) individuare e rimuovere dalla circolazione apparecchiature (ad es. trasformatori, condensatori o altri recipienti contenenti liquidi) contenenti più dello 0,005 % di PCB e volumi superiori a 0,05 dm³, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31 dicembre 2025;</p> <p>b) individuare altri articoli contenenti più dello 0,005 % di PCB (ad es. guaine per cavi, materiali di calafataggio e oggetti verniciati) e gestirli conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 3.</p> <p>3. assicurare che le apparecchiature di cui ai punti 1, lettera a), e 2, lettera a), non siano esportate o importate per fini diversi da quello di una gestione dei rifiuti senza rischi per l'ambiente.</p> <p>4. Promuovere le seguenti iniziative per controllare l'uso dei PCB e ridurre le esposizioni e i rischi:</p> <p>a) limitare l'uso dei PCB alle apparecchiature intatte ed ermetiche e alle zone in cui è possibile ridurre al minimo il rischio di emissione nell'ambiente e porvi rapidamente rimedio;</p> <p>b) evitare l'uso di PCB in apparecchiature situate in zone destinate alla produzione o alla trasformazione di alimenti e mangimi.</p> <p>In caso di uso di PCB in zone popolate, compresi gli ospedali e le scuole, adottare tutte le misure ragionevoli per prevenire i guasti elettrici che possano provocare incendi, e compiere regolarmente ispezioni delle apparecchiature per individuare eventuali perditte.</p>
Clordane CAS: 57-74-9	produzione utilizzazione	Nessuna Nessuna
Clordecone CAS: 143-50-0	produzione utilizzazione	Nessuna Nessuna
DDT CAS: 50-29-3	produzione utilizzazione	Nessuna Nessuna
Dieldrine CAS: 60-57-1	produzione utilizzazione	Nessuna Nessuna
Endrine CAS: 72-20-8	produzione utilizzazione	Nessuna Nessuna
Esabromobifenile CAS: 36355-01-8	produzione utilizzazione	Nessuna Nessuna

Materia	Regime di applicazione	
	Porre fine alla	Condizioni
Esabromodifenilettere ^a e Eptabromodifenilettere ^b	Produzione Uso	Nessuna 1. Una Parte può consentire il riciclaggio di articoli che contengono o possono contenere una di tali sostanze, e l'utilizzo e lo smaltimento finale degli articoli fabbricati a partire da materiali riciclati che contengono o possono contenere una di tali sostanze, a condizione che il riciclaggio e lo smaltimento finale sia effettuato senza rischi per l'ambiente e non comporti il recupero di una di tali sostanze ai fini del loro riutilizzo. 2. Ogni quattro anni a decorrere dal 2013 e successivamente fino a quando la condizione di cui sopra viene rimossa o espiro, l'organo esecutivo valuta i progressi che le Parti hanno compiuto per conseguire il loro obiettivo ultimo di eliminare tali sostanze contenute in articoli e riesamina la necessità di mantenere la condizione, che, in ogni caso, scade al più tardi nel 2030.
Esaclorobenzene CAS: 118-74-1	produzione utilizzazione	Nessuna Nessuna
Esaclorobutadiene CAS: 87-68-3	Produzione Uso	Nessuna Nessuna
Esaclorocicloesani (HCH) CAS: 608-73-1, tra cui lindano CAS: 58-89-9	Produzione Uso	Nessuna Nessuna condizione, eccetto per l'isomero gamma dell'HCH (lindano), utilizzato come insetticida topico a fini di sanità pubblica. Questi usi sono oggetto di una nuova valutazione a norma del presente protocollo nel 2012, oppure un anno dopo l'entrata in vigore dell'emendamento se quest'ultima data è posteriore.
Heptacloro CAS: 76-44-8	produzione utilizzazione	Nessuna Nessuna
Mirex CAS: 2385-85-5	produzione utilizzazione	Nessuna Nessuna
Naftaleni policlorurati (PCN)	Produzione Uso	Nessuna Nessuna
Paraffine clorate a catena corta ^e	Produzione Uso	Nessuna, salvo per la produzione per gli usi elencati nell'allegato II. Nessuna, salvo per gli usi elencati nell'allegato II
Pentaclorobenzene CAS: 608-93-5	Produzione Uso	Nessuna Nessuna
Perfluorottano solfonato (PFOS) ^c	Produzione	Nessuna, salvo per la produzione per gli impieghi da a) a c) sottoindicati, e da a) a e) nell'allegato II.

Materia	Regime di applicazione	
	Porre fine alla	Condizioni
	Uso	<p>Nessuna, tranne per i seguenti usi e gli usi da a) a e) nell'allegato II:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) elettroplaccatura al cromo, anodizzazione al cromo e attacco anodico, fino al 2014; b) nichelatura chimica con nichel-politetrafluoretilene, fino al 2014; c) incisione di substrati di plastica prima della loro metallizzazione, fino al 2014; d) schiume antincendio, ma solo se fabbricate o in uso prima del 18 dicembre 2009. <p>Per quanto riguarda le schiume antincendio:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) le Parti si adoperano per eliminare entro il 2014 le schiume antincendio contenenti PFOS fabbricate o in uso prima del 18 dicembre 2009 e riferiscono sui loro progressi in merito all'organo esecutivo nel 2014; ii) sulla base di quanto riferito dalle Parti e del punto i), nel 2015 l'organo esecutivo valuta se l'uso di schiume antincendio contenenti PFOS fabbricate o in uso prima del 18 dicembre 2009 dovrà essere assoggettato a restrizioni supplementari.
Tetrabromodifeniletene ^b e Pentabromodifeniletene ^b	Produzione e Uso	<p>Nessuna</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Una Parte può consentire il riciclaggio di articoli che contengono o possono contenere una di tali sostanze, e l'utilizzo e lo smaltimento finale degli articoli fabbricati a partire da materiali riciclati che contengono o possono contenere una di tali sostanze, a condizione che il riciclaggio e lo smaltimento finale sia effettuato senza rischi per l'ambiente e non comporti il recupero di una di tali sostanze ai fini del loro riutilizzo. 2. Ogni quattro anni a decorrere dal 2013 e successivamente fino a quando la condizione di cui sopra viene rimossa o espire, l'organo esecutivo valuta i progressi che le Parti hanno compiuto per conseguire il loro obiettivo ultimo di eliminare tali sostanze contenute in articoli e riesamina la necessità di mantenere la condizione, che, in ogni caso, scade al più tardi nel 2030.

Materia	Regime di applicazione	
	Porre fine alla	Condizioni
Toxaphene CAS: 8001-35-2	produzione utilizzazione	Nessuna Nessuna
<p>a Per «esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere» si intende 2,2',4,4',5,5'- esabromodifeniletere (BDE-153, n. CAS: 68631-49-2), 2,2',4,4',5,6'- esabromodifeniletere (BDE-154, n. CAS: 207122-15-4), 2,2',3,3',4,5',6 eptabromodifeniletere (BDE-175, n. CAS: 446255-22-7), 2,2',3,4,4',5',6- eptabromodifeniletere (BDE-183, n. CAS: 207122-16-5) ed altri esa- ed eptabromodifenileteri presenti nelle forme commerciali di ottabromodifeniletere.</p> <p>b Per «tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere» si intende 2,2',4,4'-tetrabromodifeniletere (BDE-47, n. CAS: 40088-47-9) e 2,2',4,4',5-pentabromodifeniletere (BDE-99, n. CAS: 32534-81-9) ed altri tetra- e pentabromodifenileteri presenti nelle forme commerciali di pentabromodifeniletere.</p> <p>c Per «perfluorottano sulfonato (PFOS)» si intendono le sostanze definite dalla formula molecolare $C_8F_{17}SO_2X$, dove X = OH, sale metallico, alogenuro, ammidi o altri derivati compresi i polimeri.</p> <p>d Per «bifenili policlorurati» si intendono i composti aromatici strutturati in modo tale che gli atomi di idrogeno della molecola di bifenile (due anelli benzenici legati da un unico legame carbonio-carbonio) possono essere sostituiti da un numero di atomi di cloro da uno a dieci.</p> <p>e Per paraffine clorurate a catena corta si intendono gli alcani clorurati con una catena di carbonio lunga da 10 a 13 atomi di carbonio e un grado di clorurazione superiore al 48 % in peso.</p>		

Materie la cui utilizzazione deve essere limitata

Salvo indicazione contraria nel presente Protocollo, il presente annesso non si applica alle sostanze enumerate qui sotto:

- i) quando sono presenti nei prodotti sotto forma di contaminanti;
- ii) quando sono presenti negli articoli fabbricati o utilizzati, alla data di applicazione; oppure
- iii) quando sono utilizzate localmente come prodotti chimici intermedi per la lavorazione di una o più materie diverse e sono quindi chimicamente trasformate. Salvo diversa indicazione, ciascuno degli obblighi di seguito ha effetto alla data di entrata in vigore del Protocollo.

Sostanza	Dispositivi di attuazione	
	Usi limitati	Condizioni
Paraffine clorurate a catena corta ^a	<ol style="list-style-type: none"> a) Materiali ignifughi di gomma utilizzati in nastri trasportatori nell'industria mineraria; b) materiali ignifughi nei sigillanti per dighe. 	<p>Le Parti si adoperano per eliminare questi usi non appena siano disponibili alternative adeguate.</p> <p>Entro il 2015, e in seguito almeno ogni quattro anni, le Parti che fanno uso di queste sostanze forniscono una relazione sui progressi compiuti per eliminarle e informazioni sui progressi stessi all'organo esecutivo. Sulla base di queste relazioni, gli usi limitati di cui sopra vengono nuovamente sottoposti a valutazione.</p>

¹⁶ Aggiornato all'art. 1 G della Dec. 2009/1 del 18 dic. 2009, approvata dall'AF il 15 giu. 2018 (RU 2022 38, 37; FF 2017 6449) e all'art. 1 B della Dec. 2009/2 del 18 dic. 2009, approvata dall'AF il 15 giu. 2018, in vigore per la Svizzera il 26 feb. 2023 (RU 2022 846, 37; FF 2017 6449).

Perfluorottano solfonato (PFOS) ^b	<ul style="list-style-type: none"> a) Rivestimenti fotoresistenti o antiriflesso utilizzati per processi fotolitografici; b) rivestimenti fotografici applicati su pellicole, carta o lastre di stampa; c) trattamenti antiappannanti per cromatura dura (VI) a carattere non decorativo ed agenti imbibenti utilizzati in sistemi controllati di elettrolaccatura; d) fluidi idraulici per l'aviazione; e) determinati dispositivi medici (ad esempio produzione di copolimero di etilene-tetrafluoretile (ETFE) a strati e radio-opaco, dispositivi medico-diagnostici in vitro, filtri colorati CCD). 	<p>Le Parti si adoperano per eliminare questi usi non appena siano disponibili alternative adeguate.</p> <p>Entro il 2015, e in seguito almeno ogni quattro anni, le Parti che fanno uso di queste sostanze forniscono una relazione sui progressi compiuti per eliminarle e informazioni sui progressi stessi all'organo esecutivo. Sulla base di queste relazioni, gli usi limitati di cui sopra vengono nuovamente sottoposti a valutazione.</p>
^a	Per paraffine clorate a catena corta si intendono gli alcani clorurati con una catena di carbonio lunga da 10 a 13 atomi di carbonio e un grado di clorurazione superiore al 48 % in peso.	
^b	Per perfluorottano solfonato (PFOS) si intendono le sostanze definite dalla formula molecolare C ₈ F ₁₇ SO ₂ X, dove X = OH, sale metallico, alogenuro, ammido o altri derivati compresi i polimeri.	

Materie di cui al capoverso a) del paragrafo 5 dell'articolo 3 e anno di riferimento per l'obbligo

Materia	Anno di riferimento
HAP ^a	1990; oppure un altro anno a scelta, dal 1985 al 1995 compreso; oppure, per i Paesi con economie in transizione, un altro anno, tra il 1985 e l'anno dell'entrata in vigore del protocollo per una Parte, e come specificato da tale Parte all'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione
Diossine/furanni ^b	1990; oppure un altro anno a scelta, dal 1985 al 1995 compreso; oppure, per i Paesi con economie in transizione, un altro anno, tra il 1985 e l'anno dell'entrata in vigore del protocollo per una Parte, e come specificato da tale Parte all'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione
Esaclorobenzene CAS:118-74-1	1990; oppure un altro anno a scelta, dal 1985 al 1995 compreso; oppure, per i Paesi con economie in transizione, un altro anno, tra il 1985 e l'anno dell'entrata in vigore del protocollo per una Parte, e come specificato da tale Parte all'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione
PCB ^c	2005; oppure un altro anno a scelta, dal 1995 al 2010 compreso; oppure, per i Paesi con economie in transizione, un altro anno a scelta, tra il 1995 e l'anno dell'entrata in vigore del protocollo per una Parte, e come specificato da tale Parte all'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

^a Idrocarburi aromatici policiclici (HAP): ai fini degli inventari delle emissioni, si utilizzeranno i seguenti quattro prodotti indicatori: benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene e indeno(1,2,3-cd)pirene.

^b Diossine e furanni (PCDD/PCDF): le policlorodibenzo-p-diossine (PCDD) ed i policlorodibenzo-p-furanni (PCDF) sono composti aromatici triciclici composti da due anelli benzenici collegati da due atomi di ossigeno per i PCDD, e da un atomo di ossigeno per i PCDF, i cui atomi di ossigeno possono essere sostituiti da un numero di atomi di cloro da uno ad otto.

^c Bifenili policlorurati (PCB), quali definiti nell'allegato I, se prodotti ed emessi non intenzionalmente da fonti antropiche.

¹⁷ Aggiornato all'art. 1 H della Dec. 2009/1 del 18 dic. 2009, approvata dall'AF il 15 giu. 2018, in vigore per la Svizzera il 20 gen. 2022 (RU 2022 38, 37; FF 2017 6449).

Valori limite per i PCDD/PCDF provenienti da grandi fonti fisse

I. Introduzione

1. Una definizione delle diossine e dei furanni (PCDD/PCDF) è fornita all'annesso III del presente Protocollo.
2. I valori espressi in ng/m³ o mg/m³ di riferiscono alle condizioni normali (273,15 K, 101,3 kPa gas secchi, e per un determinato tenore di ossigeno).
3. I valori limite si riferiscono alle normali condizioni di funzionamento. Per le operazioni a processo discontinuo, i valori limite si riferiscono a livelli medi registrati nel corso dell'intero processo discontinuo – tra cui, ad esempio, il preriscaldamento, riscaldamento e raffreddamento.
4. Il prelievo e l'analisi di campioni di tutti gli inquinanti devono essere effettuati secondo le norme applicabili fissate, ad esempio, dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dall'Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO), o in conformità ai metodi di riferimento corrispondenti del Canada o degli Stati Uniti. Nell'attesa che siano messe a punto le norme CEN o ISO, occorre applicare le norme nazionali.
5. Ai fini della verifica, l'interpretazione dei risultati delle misure rispetto al valore limite deve tenere conto anche dell'imprecisione del metodo di misurazione. Si considera che un valore limite è rispettato se il risultato della misurazione, dopo aver rettificato l'imprecisione del metodo applicato, non supera questo valore.
6. Le emissioni di PCDD/F sono indicate in equivalenti tossici totali (TEQ)¹⁹. I valori del fattore di equivalenza tossica da utilizzare ai fini del presente protocollo sono conformi alle norme internazionali applicabili, a cominciare dai fattori tossici equivalenti per PCDD/F per i mammiferi, adottati nel 2005 dall'Organizzazione mondiale della sanità.

II. Valori limite per le grandi fonti fisse

7. I valori limite seguenti, che si riferiscono a una concentrazione dell'11 % di O₂ nei gas di scarico, si applicano ai seguenti tipi di inceneritore:

rifiuti solidi urbani (fonte fissa esistente nella quale viene effettuata la combustione di più di 3 t/ora, nonché ogni fonte fissa nuova)

0,1 ngTEQ/m³

¹⁸ Aggiornato all'art. 1 I della Dec. 2009/1 del 18 dic. 2009, approvata dall'AF il 15 giu. 2018, in vigore per la Svizzera il 20 gen. 2022 (RU **2022** 38, 37; FF **2017** 6449).

¹⁹ L'equivalente di tossicità (EQT) è definito sotto il profilo operativo dalla somma dei prodotti della concentrazione di ogni composto moltiplicata per il valore del suo fattore di tossicità equivalente ed è una stima dell'attività totale della miscela assimilabile a quella della 2,3,7,8-TCDD. L'equivalente di tossicità era in precedenza designato dall'abbreviazione ET.

rifiuti solidi sanitari (fonte fissa esistente nella quale viene effettuata la combustione di più di 1 t/ora, nonché ogni fonte fissa nuova)

fonte fissa nuova: 0,1 ngTEQ/m³

fonte fissa esistente: 0,5 ng TEQ/m³

rifiuti pericolosi (fonte fissa esistente nella quale viene effettuata la combustione di più di 1 t/ora, nonché ogni fonte fissa nuova)

fonte fissa nuova: 0,1 ng TEQ/m³

fonte fissa esistente: 0,2 ng TEQ/m³

rifiuti industriali non pericolosi^{20, 21}

fonte fissa nuova: 0,1 ngTEQ/m³

fonte fissa esistente: 0,5 ng TEQ/m³

8. Il valore limite seguente, che si riferisce a una concentrazione del 16 % di O₂ nei gas di scarico, si applica ai seguenti tipi di impianti di agglomerazione:

0,5 ng TEQ/m³

9. Il valore limite seguente, che si riferisce alla concentrazione effettiva di O₂ nei gas di scarico, si applica ai seguenti tipi di fonti:

produzione secondaria di acciaio – forno ad arco elettrico con una capacità di produzione superiore a 2,5 t/ora di acciaio fuso per ulteriori lavorazioni:

0,5 ng TEQ/m³

²⁰ Incluso gli inceneritori per il trattamento dei rifiuti da biomassa (che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti a seguito di un trattamento protettivo o di rivestimento del legno e che comprendono in particolare i rifiuti di biomassa derivanti dall'attività di costruzione e demolizione), ma esclusi gli inceneritori che trattano solo altri rifiuti di biomassa.

²¹ I paesi con economie in transizione possono escludere la co-combustione di rifiuti industriali non pericolosi nei processi industriali in cui tali rifiuti sono utilizzati come combustibile aggiuntivo che contribuisce fino al 10 % dell'energia.

Migliori tecnologie disponibili per lottare contro le emissioni di inquinanti organici persistenti provenienti da grandi fonti fisse

I. Introduzione

1. Il presente annesso intende fornire alle Parti alla Convenzione indicazioni per determinare le migliori tecnologie disponibili e consentire loro di adempiere gli obblighi enunciati al paragrafo 5 dell'articolo 3 del Protocollo. Una descrizione più completa di tali tecnologie, così come alcuni consigli, sono forniti in un documento d'orientamento adottato dalle Parti in una sessione dell'Organo esecutivo e possono essere aggiornati, se necessario, con il consenso delle Parti riunite in seno all'Organo esecutivo.

2. Per «migliori tecnologie disponibili» (MTD) s'intende lo stadio di sviluppo più efficace ed avanzato delle attività e loro modalità di utilizzo, comprovante la capacità pratica di talune tecnologie di rappresentare la base dei valori limite d'emissione, al fine di evitare o (qualora ciò risulti impossibile) ridurre in generale le emissioni ed il loro impatto sull'ambiente:

- per «tecnologie» s'intende sia la tecnologia utilizzata, sia il modo in cui l'impianto è progettato, costruito, mantenuto, gestito e disattivato;
- per tecnologie «disponibili», s'intendono le tecnologie elaborate su scala in modo da applicarle nel settore industriale pertinente, a condizioni economicamente e tecnicamente vantaggiose in considerazione dei costi e dei vantaggi, a prescindere dal fatto che tali tecnologie siano o meno utilizzate o prodotte sul territorio della Parte interessata, purché l'operatore possa avervi accesso in condizioni ragionevoli;
- per «migliori» tecnologie s'intendono quelle più efficaci per ottenere un alto livello generale di protezione dell'ambiente.

Al fine di determinare le migliori tecnologie disponibili, conviene tenere conto in generale, o nei casi particolari, dei fattori di seguito enumerati in considerazione dei costi e vantaggi probabili della misura considerata e dei principi di precauzione e di prevenzione:

- uso di una tecnologia poco inquinante;
- uso di sostanze meno pericolose;
- ricupero e riciclaggio di un gran numero di materie prodotte ed utilizzate durante le operazioni, e dei rifiuti;
- procedimenti, mezzi o metodi di gestione paragonabili, sperimentati con successo su scala industriale;
- progressi tecnologici ed evoluzione di cognizioni scientifiche;

²² Aggiornato dalla Dec. 2009/3 del 18 dic. 2009, in vigore dal 13 dic. 2010, fatto salvo il Canada e la Repubblica ceca (RU 2011 623). Questi due stati continuano ad applicare la versione originaria (RU 2003 4425).

- natura, effetti e volume delle emissioni in questione;
- date di immissione in servizio di impianti nuovi o già esistenti;
- termini richiesti per realizzare la migliore tecnologia disponibile;
- consumo di materie prime (compresa l'acqua) e tipo di materie prime utilizzate nel procedimento come pure la sua efficacia energetica;
- necessità di prevenire o ridurre al minimo l'impatto globale delle emissioni sull'ambiente ed i rischi d'inquinamento dell'ambiente;
- necessità di prevenire gli incidenti e di ridurre al minimo le loro conseguenze sull'ambiente.

Il concetto di migliore tecnologia disponibile non intende stabilire una particolare tecnica o tecnologia, ma vuole tenere conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua situazione geografica e delle condizioni dell'ambiente a livello locale.

3. Le informazioni relative all'efficacia ed al costo delle misure di lotta contro le emissioni sono attinte dai documenti ricevuti ed esaminati dalla Squadra speciale e dal Gruppo di lavoro preparatorio per i POP. Salvo diversa indicazione, le tecnologie citate sono considerate come aventi una validità comprovata dall'esperienza pratica.

4. La nostra esperienza in materia di impianti e di prodotti nuovi che si avvalgono di tecnologie poco inquinanti, nonché in materia di adeguamento degli impianti esistenti, si perfeziona continuamente, di modo che sarà necessario sviluppare e modificare periodicamente il documento d'orientamento menzionato al paragrafo 1. Le migliori tecnologie disponibili per i nuovi impianti possono di norma essere applicate agli impianti esistenti, nella misura in cui si preveda un sufficiente periodo di transizione e misure di adattamento.

5. Sono elencate e descritte nel documento d'orientamento menzionato al paragrafo 1 alcune misure di lotta contro le emissioni, di costo ed efficienza variabili. La scelta delle misure applicabili in ciascun caso dipende da un certo numero di fattori, fra cui la situazione economica, l'infrastruttura e la capacità tecnologica, e se del caso le misure di lotta contro l'inquinamento atmosferico già in vigore.

6. I principali POP emessi da fonti fisse sono:

- a) i policlorodibenzo-p-diossine/furanni (PCDD/PCDF);
- b) l'esaclorobenzene (HCB);
- c) gli idrocarburi aromatici policiclici (HAP).

Le definizioni corrispondenti sono fornite all'annesso III del presente Protocollo.

II. Grandi fonti fisse di emissioni di POP

7. Le emissioni di PCDD/CDF hanno per origine procedimenti termici che comprendono materie organiche e cloro; esse derivano da una combustione incompleta o da alcune reazioni chimiche. Le principali fonti fisse di PCDD/PCDF sono le seguenti:

- a) l'incenerimento dei rifiuti, compreso il co-incenerimento;
- b) i procedimenti metallurgici termici, ad esempio la produzione di alluminio e di altri metalli non ferrosi, di ferro e d'acciaio;
- c) gli impianti di combustione produttori energia;
- d) la combustione nei fornelli domestici;
- e) alcuni procedimenti di produzione chimica che emettono prodotti intermedi e sottoprodotti.

8. Le grandi fonti fisse di emissione di HAP sono le seguenti:

- a) riscaldamento domestico a legna o a carbone;
- b) i fuochi all'aria aperta come i fuochi di incenerimento dei rifiuti, gli incendi di foresta ed il debbio dopo la raccolta;
- c) codificazione e fabbricazione di anodi;
- d) produzione di alluminio (con il procedimento Soederberg);
- e) gli impianti di preservazione del legno, salvo per le Parti in cui questa categoria non contribuisce sostanzialmente alle emissioni totali di HAP (così come definite all'annesso III).

9. Le emissioni di HCB hanno per origine gli stessi procedimenti termici e chimici delle emissioni di PCDD/PCDF ed il meccanismo di formazione è analogo. Le grandi fonti d'emissioni di HCB sono le seguenti:

- a) gli impianti d'incenerimento dei rifiuti, compresi gli impianti di co-incenerimento;
- b) le fonti termiche delle industrie metallurgiche;
- c) la combustione di combustibili clorati nei forni.

Termini per l'applicazione dei valori limite e delle migliori tecnologie disponibili per le nuove fonti fisse e le fonti fisse esistenti

1. I termini per l'applicazione dei valori limite e delle migliori tecnologie disponibili sono i seguenti:

- a) per le nuove fonti fisse: due anni dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo per una Parte;
- b) per le fonti fisse esistenti:
 - i) otto anni a decorrere dalla data di entrata in vigore degli emendamenti rilevanti per una Parte; se necessario tale periodo può essere esteso per fonti fisse esistenti specifiche conformemente al periodo di ammortamento previsto dalla normativa nazionale, oppure
 - ii) fino a quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo per una Parte, se questa è un Paese con un'economia in transizione.

2. Le scadenze per l'applicazione dei valori limite e delle migliori tecniche disponibili che sono stati aggiornati o introdotti a seguito dell'emendamento del presente protocollo sono le seguenti:

- a) per fonti fisse nuove, due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore degli emendamenti rilevanti per la Parte interessata;
- b) per le fonti fisse esistenti:
 - i) otto anni a decorrere dalla data di entrata in vigore degli emendamenti rilevanti per una Parte, oppure
 - ii) fino a quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'emendamento rilevante per una Parte, se questa è un Paese con un'economia in transizione.

²³ Aggiornato all'art. 1 J della Dec. 2009/1 del 18 dic. 2009, approvata dall'AF il 15 giu. 2018, in vigore per la Svizzera il 20 gen. 2022 (RU 2022 38, 37; FF 2017 6449).

Annexo VII²⁴

²⁴ Abrogato dalla Dec. 2009/3 del 18 dic. 2009, approvata dall'AF il 15 giu. 2018, con effetto dal 13 dic. 2010, fatto salvo il Canada e la Repubblica ceca (RU **2011** 623). Questi due stati continuano ad applicare la versione originaria (RU **2003** 4425).

Categorie di grandi fonti fisse

I. Introduzione

La presente lista non comprende gli impianti o parti d'impianti utilizzati per attività di ricerca-sviluppo o per il collaudo di nuovi prodotti. Una descrizione più particolareggiata delle categorie è fornita ai documenti di orientamento di cui all'Annesso V.

II. Lista delle categorie

Categoria	Descrizione della categoria
1	Incenerimento di rifiuti (compreso il coincenerimento): rifiuti urbani, pericolosi, non pericolosi e sanitari, e fanghi di depurazione.
2	Officine di agglomeramento.
3	Produzione di rame di prima e seconda fusione.
4	Produzione d'acciaio.
5	Fonderie utilizzate nell'industria dell'alluminio di seconda fusione.
6	Combustione di combustibili fossili nei generatori di centrali elettriche e di riscaldamento e nelle caldaie industriali di potenza termica superiore a 50 MW _{th} .
7	Combustione nei fornelli domestici.
8	Impianti di riscaldamento a legna di potenza termica inferiore a 50 MW _{th} .
9	Produzione di coke.
10	Produzione di anodi.
11	Produzione di alluminio secondo il procedimento Soederberg.
12	Impianti di preservazione del legno, salvo per le Parti in cui la suddetta categoria di fonti non contribuisce in modo sostanziale al volume totale delle emissioni di HAP (come definiti all'annesso III).
13	Processi specifici di produzione di sostanze chimiche con formazione ed emissione non intenzionale di inquinanti organici persistenti, e in particolare la produzione di clorofenoli e cloranile.
14	Processi termici nell'industria metallurgica, metodi a base di cloro.

²⁵ Aggiornato all'art. 1 K della Dec. 2009/1 del 18 dic. 2009, approvata dall'AF il 15 giu. 2018, in vigore per la Svizzera il 20 gen. 2022 (RU 2022 38, 37; FF 2017 6449).

Campo d'applicazione il 4 ottobre 2024²⁶

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Austria*	27 agosto	2002	23 ottobre	2003
Belgio	25 maggio	2006	23 agosto	2006
Bulgaria	5 dicembre	2001	23 ottobre	2003
Canada	18 dicembre	1998	23 ottobre	2003
Ceca, Repubblica	6 agosto	2002	23 ottobre	2003
Cipro	2 settembre	2004	1° dicembre	2004
Croazia	6 settembre	2007	5 dicembre	2007
Danimarca	6 luglio	2001	23 ottobre	2003
Estonia*	11 maggio	2005 A	9 agosto	2005
Finlandia*	3 settembre	2002	23 ottobre	2003
Francia	25 luglio	2003	23 ottobre	2003
Germania	25 aprile	2002	23 ottobre	2003
Irlanda	9 marzo	2021	7 giugno	2021
Islanda	29 maggio	2003	23 ottobre	2003
Italia	20 giugno	2006	18 settembre	2006
Lettonia	28 ottobre	2004	26 gennaio	2005
Liechtenstein*	23 dicembre	2003	22 marzo	2004
Lituania	16 giugno	2006	14 settembre	2006
Lussemburgo*	1° maggio	2000	23 ottobre	2003
Macedonia del Nord	1° novembre	2010 A	30 gennaio	2011
Moldova	1° ottobre	2002	23 ottobre	2003
Montenegro	9 febbraio	2012 A	9 maggio	2012
Norvegia*	16 dicembre	1999	23 ottobre	2003
Paesi Bassi* ^a	23 giugno	2000	23 ottobre	2003
Regno Unito	2 settembre	2005	1° dicembre	2005
Romania*	5 settembre	2003	23 ottobre	2003
Serbia*	26 marzo	2012 A	24 giugno	2012
Slovacchia*	30 dicembre	2002	23 ottobre	2003
Slovenia	15 novembre	2005	13 febbraio	2006
Spagna*	15 febbraio	2011	16 maggio	2011
Svezia*	19 gennaio	2000	23 ottobre	2003

²⁶ RU 2003 4425; 2005 4445; 2008 4139; 2012 2565; 2015 761; 2022 38; 2024 545. Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente: www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Svizzera	14 novembre	2000	23 ottobre	2003
Ungheria	7 gennaio	2004	6 aprile	2004
Unione europea	30 aprile	2004	29 luglio	2004

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: <http://treaties.un.org/> > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Per il Regno in Europa.

Dichiarazione

Svizzera

Nel depositare il suo strumento di accettazione, la Svizzera ha fatto la seguente dichiarazione:

In virtù dell'articolo 16 paragrafo 3, la Svizzera approverà gli emendamenti futuri del Protocollo applicando come finora la procedura ordinaria di ratifica.

